



Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Documento di consultazione 515/2021/R/eel

Osservazioni di Energia Libera



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 515/2021/R/eel, recante *Completamento della regolazione tariffaria dell'energia reattiva (DCO)* (prot. n. 2/22, termine invio osservazioni 18 gennaio 2022, inviato a protocollo@pec.arera.it).

* * *

Osservazioni generali

Energia Libera condivide l'orientamento di posticipare la data di completamento della regolazione tariffaria dell'energia reattiva ad una data successiva al 1° gennaio 2022. Riteniamo però che il termine di completamento della regolazione debba essere definito a valle della pubblicazione delle modifiche ai flussi informativi necessari alla comunicazione dell'energia reattiva immessa, nonché delle regole di fatturazione da applicare verso i clienti finali. Finché non saranno rese note le specifiche tecniche e i flussi informativi, gli operatori non potranno iniziare a adeguare i propri sistemi.

Evidenziamo l'importanza e l'onerosità del processo comunicativo che le società di vendita dovranno predisporre per consentire ai clienti finali, con adeguato anticipo, di essere informati circa le modifiche attese relative alla regolazione tariffaria dell'energia reattiva. Nella definizione del termine di completamento della regolazione tariffaria, sarà quindi fondamentale tenere conto anche del tempo necessario agli operatori per aggiornare i sistemi informativi con la comunicazione delle evoluzioni normative al cliente finale.

Segnaliamo inoltre l'opportunità di prevedere una gradualità nell'attuazione della riforma, prevedendo in una prima fase unicamente l'invio delle nuove misure relative all'energia reattiva immessa e solo in una fase successiva l'avvio della fatturazione dei relativi importi. Questo al fine di prevedere un periodo di sperimentazione utile a monitorare la congruità delle misure ricevute dai distributori e al fine di valutare la tipologia di intervento più adeguata sui sistemi informatici di fatturazione, in riferimento alla numerosità di clienti interessati dal fenomeno, dato che non è noto a priori.

In merito alla regolazione locale di tensione, che dovrebbe prevedere anche il coinvolgimento di clienti finali e di produttori dotati di autonomi dispositivi, se ne condividono e si apprezzano i fini ma si sottolinea la necessità di una adeguata incentivazione tariffaria in modo da rendere interessanti gli eventuali investimenti.

Infine, chiediamo maggiori chiarimenti in merito all'applicazione dei corrispettivi oggetto del DCO ai gestori di Reti Interne di Utente (**RIU**) e dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (**SDC**) in generale.

Per tali realtà, infatti, gli scambi di energia reattiva con la rete di trasmissione sono riconducibili principalmente alle unità di produzione abilitate connesse alla RIU (che possono anche essere unità

di produzione rilevanti e abilitate) e risultano strettamente legati al servizio di regolazione di tensione fornito da tali impianti. Quando la centrale immette energia attiva nella RTN per il tramite della RIU, secondo la propria curva di *capability*, è in grado di regolare la tensione in base alle necessità di controllo imposte da Terna e ciò non dovrebbe comportare un onere tariffario per il Gestore della RIU, sia in caso di immissione che di assorbimento di energia reattiva al punto di connessione tra la RIU e la RTN, poiché è la stessa Terna a richiedere tale regolazione. Inoltre, l'impianto di produzione risulta esonerato dai corrispettivi relativi all'energia reattiva anche quando opera in prelievo (per la quota parte corrispondente al prelievo dei dispositivi ausiliari di generazione). Anche in questo caso, se venissero applicati i corrispettivi oggetto del DCO associati alla gestione dell'energia reattiva, questi dovrebbero essere sostenuti dal gestore della RIU e quindi trasferiti in modo ingiustificato alle utenze connesse alla RIU.

In buona sostanza, l'applicazione delle previsioni del DCO ai sistemi di distribuzione chiusi comporterebbe l'esazione di corrispettivi associati a scambi di energia reattiva con la rete di trasmissione funzionali a garantire la regolazione di tensione della rete primaria, che non costituiscono quindi un costo aggiuntivo per il sistema elettrico, bensì un importante servizio di regolazione obbligatorio.

Per questi motivi si ritiene fondamentale esonerare i gestori delle RIU dall'applicazione dei corrispettivi previsti dalla regolazione tariffaria dell'energia reattiva oggetto del DCO.

Risposte ai singoli spunti di consultazione

S1. Osservazioni in merito all'orientamento di posticipare la data di completamento della regolazione tariffaria dell'energia reattiva all'1° luglio 2022.

Si condivide pienamente l'orientamento di posticipare la data di completamento della regolazione tariffaria dell'energia reattiva al 1° luglio 2022. Si fa presente inoltre la necessità di rendere noto quanto prima agli operatori non solo le modifiche ai flussi di misura necessarie per comunicare agli operatori la quantificazione dell'energia reattiva immessa, ma anche le regole necessarie per fatturare tale energia ai clienti finali, quali ad esempio la presenza o meno di soglie sotto le quali l'energia reattiva non dovrà essere fatturata (similmente a quanto avviene oggi per l'energia induttiva). Finché non saranno rese note tali regole gli operatori non potranno infatti iniziare ad adeguare i propri sistemi al fine di essere pronti per la data prevista. In aggiunta, è opportuno tenere in considerazione anche del tempo adeguato agli operatori per aggiornare i propri sistemi informativi, in modo da comunicare con sufficiente preavviso l'evoluzione attesa della regolazione tariffaria ai clienti finali. Appare, infatti, ineludibile che per poter fare i necessari, importanti, investimenti sui propri sistemi informatici gli operatori abbiano bisogno che sia definito e chiaro il quadro generale tanto in materia di flussi che di fatturazione. Infatti, definire i tracciati senza aver

definito i corrispettivi di fatturazione comporterebbe la necessità di un doppio investimento da parte degli operatori. È indispensabile quindi fornire il quadro congiunto prima di stabilire la tempistica in cui i venditori dovranno adeguarsi, ma certamente non potrà essere inferiore a sei/otto mesi.

Si segnala inoltre che sarebbe opportuno prevedere una gradualità nell'attuazione della riforma, prevedendo dal 1° luglio unicamente l'invio delle nuove misure relative all'energia reattiva immessa e posticipando al 1° gennaio 2023 l'inizio della fatturazione dei relativi importi. Questo al fine di prevedere un periodo di sperimentazione utile a monitorare la congruità delle misure ricevute dai distributori e al fine di valutare la tipologia di intervento sui sistemi informatici di fatturazione più adeguata in riferimento alla numerosità di clienti interessati dal fenomeno, che non è nota a priori.

In merito alla regolazione locale di tensione, che dovrebbe prevedere anche il coinvolgimento di clienti finali e di produttori dotati di autonomi dispositivi, se ne condividono e si apprezzano i fini ma si sottolinea la necessità di una adeguata incentivazione tariffaria in modo da rendere interessanti gli eventuali investimenti.

S2. Osservazioni in merito alla valorizzazione del corrispettivo applicato alle imprese distributrici per eccessivi prelievi e immissioni di energia reattiva come valore minimo tra i costi sostenuti in MSD per la regolazione di tensione e costi sostenuti per la realizzazione di apparecchiature di rete per il controllo della tensione e la gestione dell'energia reattiva (compensatori sincroni).

Energia Libera non si oppone alla valorizzazione del corrispettivo alle imprese distributrici per eccessivi prelievi e immissioni di energia reattiva come valore minimo tra i costi sostenuti in MSD per la regolazione di tensione e i costi sostenuti per la realizzazione di apparecchiature di rete per il controllo della tensione e la gestione dell'energia reattiva. Si intende precisare però come gli investimenti per la realizzazione di apparecchiature di rete in grado di realizzare il controllo della tensione e garantire la gestione dell'energia reattiva non debbano essere, necessariamente, sostenuti da Terna, sostituendosi a priori agli operatori non regolati. In presenza di specifiche esigenze di rete, Terna dovrebbe procedere all'avvio di una gara aperta a tutti gli operatori al fine di consentire loro di esprimere il proprio interesse a fornire il servizio richiesto con mezzi propri (esistenti o da sviluppare); unicamente in caso di gara conclusa senza assegnatario dovrebbe procedere autonomamente alla realizzazione di interventi di sviluppo. Tale principio appare coerente con quanto previsto dall'Autorità nella deliberazione 675/2018/R/eel, con la quale l'Autorità stessa ha evidenziato che la soluzione preferibile per poter disporre di risorse per la regolazione di tensione in una specifica area critica (nella fattispecie Brindisi) è rappresentata da una procedura concorsuale. In caso di contrattualizzazione, si specifica inoltre che, nella medesima deliberazione, la durata del periodo contrattuale deve essere correlata da un lato alle esigenze sistemiche e dall'altro alla necessità di contenere i costi della misura riducendo i rischi per gli investitori. Questo approccio



sembra essere peraltro in linea con le disposizioni della direttiva UE 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, recentemente adottata, che prevede all'articolo 40 un approvvigionamento *market-based* dei servizi ancillari da parte dei TSO.

S3. Osservazioni sull'orientamento di valorizzare, in ottica graduale, a partire dal luglio 2022, il corrispettivo per eccessivi prelievi e immissioni di energia reattiva per riflettere i costi dei compensatori sincroni e sulle due opzioni indicate (solli costi di capitale o full cost).

n/a

S4. Osservazioni sulla possibilità di limitare il divieto di immissione di energia reattiva alla sola fascia F3 (pertanto, non verrebbero applicati corrispettivi alle immissioni nelle fasce orarie F1 e F2).

n/a

S5. Osservazioni in merito al coinvolgimento degli utenti nella gestione dell'energia reattiva.

n/a

S6. Osservazioni in particolare in merito ai flussi informativi necessari per garantire la corretta fatturazione senza applicazione dei corrispettivi per eccessivi prelievi o immissioni di energia reattiva, in caso di coinvolgimento degli utenti nella gestione dell'energia reattiva.

n/a

S7. Osservazioni sull'eventuale differenziazione dei corrispettivi in relazione all'intensità degli impatti delle immissioni e dei prelievi di energia reattiva.

Energia Libera precisa che un'eventuale differenziazione dei corrispettivi dovrebbe far riferimento ad una granularità spaziale limitata, ad esempio alla zona di mercato in cui è presente il punto di connessione a cui è associato uno squilibrio di energia reattiva. Una potenziale definizione di corrispettivi che differiscano in base agli impatti su un perimetro ancora più circoscritto (ad esempio una cabina primaria) comporterebbe lo svantaggio per distributori e società di vendita di dover implementare flussi informativi particolarmente onerosi e complessi.

S8. Osservazioni sull'evoluzione della valorizzazione dei corrispettivi.

n/a



S9. Osservazioni sul possibile raggruppamento di cabine primarie e di utenti in aree con simile comportamento, ai fini dell'aggregazione delle misure di energia reattiva e dei relativi corrispettivi.

In coerenza con le considerazioni riportate in risposta allo spunto S7, Energia Libera si interroga sugli effettivi benefici derivanti dal potenziale raggruppamento di cabine primarie e di utenti ai fini dell'aggregazione delle misure di energia reattiva, a fronte di una indubitabile maggiore onerosità per gli operatori di mercato, derivante dalla necessità di dover implementare flussi informativi articolati e complessi per tener conto della moltitudine di UdD e DSO indirettamente associati ad un singolo punto di connessione.

S10. Osservazioni su eventuali coefficienti semplificati di riporto delle misure MT in AT.

n/a

Alessandro Bianco - Segretario generale